

Sanitaservice ASL FG srl

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di "somministrazione lavoro temporaneo" per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Stazione Appaltante. CIG:71794426F5

Capitolato

TITOLO I - PARTE GENERALE

1. Oggetto

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con un operatore economico, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione lavoro temporaneo" per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Stazione Appaltante, con trattamento economico determinate in base al CCNL AIOP.

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro ad un unico operatore anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta valida e congrua.

I profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro sono di seguito riepilogati:

MANSIONE/AMBITO DI LAVORO	STIMA UNITA' RICHIESTE SU BASE ANNUA
AUSILIARI ED ADDETTI ALLE PULIZIE	80
OPERATORI DI SUPPORTO AL SERVIZIO VETERINARIO DELLA ASL FG	15
SOCCORRITORI	45
AUTISTI-SOCCORRITORI AUTOAMBULANZA	5
ADDETTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA	5
INFERMIERI	20

Il numero di unità lavorative sopra riportato è da intendersi come meramente indicativo: le richieste della stazione appaltante nell'ambito dell'accordo quadro risultante dalla presente procedura potranno ovviamente discostarsi da tale indicazione, sia in aumento che in diminuzione, in funzione delle concrete esigenze contingenti.

Fabbisogno della Stazione Appaltante

Il valore presunto complessivo dell'Accordo Quadro, per un periodo di tre anni, è stato stimato pari a € 14.081.156 (euro quattordicimilionottantunomilacentocinquantasei); detto valore è comprensivo del costo del lavoratore somministrato e della commissione di agenzia. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'appaltatore, resta fermo l'obbligo per lo stesso di indicare, gli eventuali costi della sicurezza nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti pubblici.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.

Le Agenzie si impegnano ad attivare, su richiesta scritta della Stazione Appaltante, sulla base dei criteri individuati dal Disciplinare di gara, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività di Sanitaservice ASL FG srl.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non costituiscono fonte di alcuna obbligazione per Sanitaservice ASL FG srl nei confronti dell'Agenzia, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

2. Corrispettivo, fatturazione e aggiornamento prezzi

Il markup indicato in offerta da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.

In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico.

Il pagamento delle fatture avverrà a 45 giorni dalla data di ricevimento, decorsi i quali saranno riconosciuti gli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato.

3. Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro che ha una durata di **tre anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, durante i quali la Stazione Appaltante può stipulare contratti specifici con l'Agenzia individuata.

4. Cauzione a garanzia dell'Accordo Quadro

Le Agenzie sono tenute, nella fase di perfezionamento dell'Accordo Quadro, a costituire a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una garanzia definitiva determinata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016.

La garanzia fidejussoria – rilasciata da istituti di credito o da altre primarie imprese di assicurazione -deve chiaramente riportare il periodo di validità delle prestazioni richieste cui la garanzia si riferisce e deve, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Il fidejussore resta obbligato in solido con l’Agenzia fino al ricevimento della lettera liberatoria da parte della Stazione Appaltante in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro.

La garanzia copre tutti gli obblighi assunti dall’Agenzia a mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, in base quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

TITOLO II - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

5. Procedura di stipula dei contratti – clausola sociale

La Stazione Appaltante, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro.

Successivamente si procederà all’invio di tale fabbisogno all’Agenzia; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato.

L’Agenzia elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all’Accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel “fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS, INAIL, etc.) e del margine di markup fissato nell’Accordo quadro.

La Stazione Appaltante procederà, previa analisi dei predetti elementi, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

L'Agenzia adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una scheda d'ordine, indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del markup, con l'indicazione altresì dell'IVA dovuta sul margine d'agenzia.

Sanitaservice ASL FG srl procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.

I lavoratori assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni dieci giorni di calendario calcolati sull'intero arco temporale assegnato. Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall'Agenzia.

La Stazione Appaltante comunicherà gli elementi che formeranno oggetto di contestazione.

L'Agenzia fornirà tutte le comunicazioni/contestazione sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 50/2016 la Stazione appaltante precisa che l'Agenzia aggiudicataria, nell'ambito di ciascuna fornitura, è tenuta a garantire prioritariamente il mantenimento in organico di tutti i lavoratori in servizio con le medesime mansioni all'avvio della decorrenza della gestione a seguito della presente gara per il tramite delle Agenzie aggiudicatarie "uscenti", compatibilmente con i numeri richiesti dal committente nell'ambito dell'Accordo quadro e per tutta la durata dello stesso.

6. Disciplina dei contratti

Ciascuna richiesta di somministrazione:

- determinerà il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario onnicomprensivo determinato compilando la scheda d'ordine;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà richiedere per ciascun candidato l'accertamento dei requisiti di cui all'Art.31, comma 2, del D.Lgs 81/2015;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Contestualmente alla somministrazione dei lavoratori richiesti l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell'art. 33 del D.Lgs n. 81/2015.

La stipula dell'Accordo Quadro con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Tutte le spese relative all'Accordo Quadro e agli eventuali contratti successivi (copie, bolli, registrazioni, diritti di segreteria ecc.) così come le spese di pubblicazione del bando pubblico sono a carico del soggetto aggiudicatario. Per il caso di mancato versamento, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali in sede di pagamento.

7. Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all'ordinaria attività, per il regolare svolgimento ed il potenziamento delle attività di Sanitaservice ASL FG srl.

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto

riportate.

La Stazione Appaltante procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell'Accordo Quadro.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta;
- la corrispondente categoria;
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- eventuali ulteriori informazioni.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto da Sanitaservice ASL FG srl.

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.

8. Compiti, obblighi e responsabilità dell'agenzia aggiudicataria

Le Agenzie sono responsabili della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità delle Agenzie:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere a Sanitaservice ASL FG srl, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale;

- provvedere, in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni) o dimissioni del lavoratore, alla immediata sostituzione con personale adeguatamente qualificato.

La Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento all’Agenzia l’esibizione del Libro Unico del Lavoro o documentazione analoga, il modello UniEMens, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora da tali documenti, l’Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

In caso di fallimento dell’aggiudicatario della presente procedura o di risoluzione del contratto con quest’ultimo, e comunque nei casi di cui all’art 110 c.1 D.Lgs 50 / 2016, la Stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura stessa, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei servizi, in ragione del tempo mancante al termine dell’originario contratto di appalto; ai sensi dell’art.110, c.2 D.Lgs 50 / 2016 l’affidamento in base allo scorrimento della graduatoria avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

9. Responsabilità e oneri a carico della Stazione Appaltante

Sanitaservice ASL FG srl si obbliga a:

- comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per il profilo professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all’Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell’offerta, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, gli straordinari, ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia e infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell’Agenzia e pertanto compresi nel markup offerto). L’Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;

- versare direttamente, in caso di inadempimento dell’Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008. La Società aggiudicataria si impegna a comunicare al prestatore di lavoro l’obbligo di quest’ultimo di recarsi dal medico competente Sanitaservice ASL FG srl prima della presa di servizio per effettuare le visite di controllo previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; alla società aggiudicataria verranno tempestivamente indicati il nominativo ed il recapito del medico competente di Sanitaservice ASL FG srl.

10. Corrispettivo

Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal costo delle ore lavorative effettivamente prestate moltiplicato per 1+markup offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti.

La quota di corrispettivo che la Stazione Appaltante corrisponderà all’Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che la Stazione Appaltante andrà invece a corrispondere all’Agenzia a titolo di compenso per l’attività resa (markup) è soggetta ad IVA nella misura di legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il markup d’agenzia offerto.

11. Fatturazione e modalità dei pagamenti

Per il servizio di somministrazione, l'Amministrazione si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate alla Stazione Appaltante, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- Totale fattura.

La liquidazione della fattura avverrà entro 45 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo di Sanitaservice ASL FG. Il pagamento della stessa è subordinata all'accertamento d'ufficio da parte della società committente della regolarità contributiva.

12. Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

13. Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'utilizzatrice, contesta mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

La Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- Ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 500 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con L'Agenzia.
- Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: 10% rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, con un minimo di € 500,00.
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o simili (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze.
- Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500 per singolo lavoratore; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Quanto dovuto dall'Agenzia a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

14. Diritti sindacali

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970. Ad essi sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva.

15. Cause di recesso dall'Accordo Quadro

La Stazione Appaltante può recedere dall'Accordo quadro qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

La Stazione Appaltante può inoltre recedere, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

I contratti dovranno "essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico".

16. Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Accordo Quadro, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Ordinaria, escludendo qualsiasi tipo di arbitrato.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Foggia.

17. Tutela della riservatezza

Le Agenzie si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 196/03 e s.m.i.

18. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio alle norme di legge in vigore per quanto compatibili.

Le Agenzie, sotto la propria esclusiva responsabilità, devono osservare le disposizioni legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra Sanitaservice ASL FG srl e le Agenzie, comunque inerenti al presente servizio, dovranno avvenire in lingua italiana.